



*Consegnato nella
redazione del
10 luglio 2008
[Signature]*

Proposte di Emendamenti

ATTO CAMERA n. 1386

**Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria".**

*Da allegare al
comunicato stampa*

Art. 2
Banda larga

Al comma 4, primo periodo dopo le parole "dettagliata relazione" aggiungere le parole ", dagli elaborati progettuali e da una dichiarazione del progettista abilitato"

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole " che asseveri" aggiungere le parole "ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 481 del c.p."

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "alla normativa vigente" con le seguenti parole "alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti."

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente "Prima dell'inizio dei lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con l'indicazione del nominativo del Direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori"

Motivazione

La ragione per la quale necessita inserire il predetto inciso risiede nel fatto che occorre una responsabilizzazione del progettista che deve dichiarare la conformità delle opere alla normativa vigente, incorrendo, in caso di attestazione non rispondente a verità, nel reato di falsità ideologica di cui all'art. 481 del codice penale.

Inoltre, al fine di fornire una maggiore garanzia all'Amministrazione, poiché nella fase di esecuzione dei lavori subentrano due figure nuove: il direttore lavori e l'impresa, necessiterebbe prevederne la loro esatta individuazione.

2.1 Napoli (Pdl)

2.59 Cambursano (Idv)



Art. 2
Banda larga

Al comma 7, alla fine del primo periodo, dopo le parole “del relativo atto di assenso” aggiungere le seguenti parole “, ovvero dall’eventuale decorso del termine per l’esercizio dei poteri di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica”.

Motivazione

Per ragioni di completezza parrebbe opportuno inserire la previsione della fattispecie in cui il Comune rilascia l’autorizzazione ambientale, rimettendo, poi, gli atti alla Sovrintendenza competente, la quale ha il potere di annullare l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune.

- 2.4 Napoli (Pdl)
- 2.37 Galletti (Udc)
- 2.46 Commercio (Misto)
- 2.53 Causi (Pd)

Art. 2
Banda larga

Al comma 9 dopo le parole "a corredo del progetto", aggiungere le parole "l'attestazione del professionista abilitato".

Motivazione

L'inserimento di tale inciso risponde alle stesse esigenze rilevate nella motivazione adottata per la modifica del precedente comma 4.

- 2.5 Napoli (Pdl)**
- 2.35 Galletti (Udc)**
- 2.47 Commercio (Misto)**
- 2.54 Boccia (Pd)**

Art. 2
Banda larga

Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'incompletezza della documentazione, provvede a chiederne l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilità della denuncia, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento".

Motivazione

E' disciplinata un'attività istruttoria, a carico del Dirigente o Responsabile del competente ufficio comunale, che mal si concilia con la natura tipica della denuncia di inizio di attività, per definizione più snella e semplificata rispetto alla procedura prevista per il rilascio del permesso di costruire. Si osserva, al riguardo, che parrebbe demandato ai Comuni un controllo più di merito, che di semplice completezza formale/documentale. Nel medesimo comma si parla di "condizioni legittimanti", definizione che desta perplessità interpretative. Inoltre viene demandato al Dirigente o Responsabile dell'ufficio comunale di comunicare l'ordine motivato di non effettuare l'intervento, qualora sussistano motivi ostativi, tra i quali viene menzionata la salute. A tale proposito occorre precisare che il Comune non è in grado, per ragioni di competenza, di effettuare la predetta valutazione.

Si osserva, inoltre, che il comma in oggetto ha preso spunto dall'art. 23 comma 6 del T.U. sull'edilizia (DPR 380/2001) che disciplina la denuncia di inizio attività.

Tuttavia si rileva che mentre nel citato art. 23 è previsto, in caso di falsa attestazione, un meccanismo sanzionatorio a carico del professionista abilitato, nel comma 10 tale previsione risulta espunta.

2. 6 Napoli (Pdl)

2. 36 Galletti (Udc)

2. 48 Commercio (Misto)

2. 55 Marchi (Pd)

Art. 2
Banda larga

All'articolo 2, abrogare il comma 11.

Motivazione

La comunicazione di inizio attività, da parte dell'operatore al Comune, appare come un appesantimento della procedura a carico dell'Amministrazione.

- 2. 7 Napoli (Pdl)**
- 2. 34 Galletti (Udc)**
- 2. 49 Commercio (Misto)**
- 2. 56 Vannucci (Pd)**

Art. 2
Banda larga

Al comma 13 dopo le parole “ decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,” aggiungere le parole “ nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto”.

Motivazione

Poiché il precedente comma 10 non prevede, in caso di falsa attestazione, un meccanismo sanzionatorio a carico del professionista abilitato, aggiungendo la predetta frase, viene ripristinato tale meccanismo, con tutte le previsioni contemplate dal T.U. 380/2001.

- 2. 8 Napoli (Pdl)
- 2. 33 Galletti (Udc)
- 2. 50 Commercio (misto)
- 2.57 De Micheli (Pd)
- 2. 58 Cambursano (Idv)



Art. 11
Piano Casa

All' art 11, comma 6, dopo le parole "l'alloggio sociale," inserire le seguenti: "di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'art 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,"

Motivazione

E' importante fare riferimento alla disposizione che ha definito le caratteristiche ed i requisiti a seguito della definizione di alloggio sociale. Tale definizione è così rafforzata anche alla luce di quanto previsto dall'art.5 della legge 8 febbraio 2007, n.9.

11.47 Misiani (Pd)
11.43 Commercio (misto)
11.31 Piffari (Idv)
11.24 Galletti (Udc)
11. 6 Napoli (Pdl)

Art. 11
Piano Casa

All' art 11, comma 9, primo periodo, sostituire le parole "nonché di cui agli articoli 21,21 bis e 41," con le seguenti parole: "nonché all'articolo 41"

All' art 11, comma 9, terzo periodo sostituire le parole "A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21,21 bis e 41, del citato decreto-legge n.159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti," con le seguenti parole: "A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n.159 del 2007 "

Motivazione

Si tratta di risorse già esistenti ed assegnate a seguito degli accordi e dei programmi sottoscritti nel 2007 dal Governo e dalle Regioni insieme agli EE.LL. in attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222. In molti casi i Comuni hanno già incamerato le somme in bilancio ed impegnato le stesse aderendo pienamente allo spirito della legge che prevedeva un iter di risposta alla emergenza casa con azioni immediate e dirette da parte dei Comuni individuati. Una situazione grave, con veri e propri buchi di bilancio difficilmente colmabili per la natura delle risorse, le procedure di emergenza utilizzate e per gli impegni già assunti sul territorio.

11.57 Misiani (Pd)
11.12 Gibiino (Pdl)
11.48 Causi (Pd)
11.21 Galletti (Udc)
11.7 Napoli (Pdl)

Art. 13.

Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico

All' art 13, comma 2 lettera a) sostituire le parole "in proporzione al canone di locazione" con le seguenti: "tenendo conto del valore di mercato".

Motivazione

L'emendamento tende ad adeguare la determinazione del prezzo di vendita al valore di mercato altrimenti si determinerebbe una condizione eccessivamente penalizzante per gli enti pubblici che dismetterebbero il proprio patrimonio a costi irrisori, senza peraltro ottenere risorse da reinvestire nell'edilizia sociale e all'emergenza abitativa. Va inoltre tenuto conto che il patrimonio è stato realizzato con i contributi da parte dei lavoratori dipendenti.

13.15 Cambursano (Idv)

All' art 13, comma 2 lettera a) sostituire le parole "in proporzione al canone di locazione" con le seguenti: "tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione".

13. 1 Napoli (Pdl)

13.10 Galletti (Udc)

13.17 Boccia (Pd)

Art. 34
Tutela dei consumatori e strumenti metrici

L'art. 34 è abrogato

Motivazione

La disposizione contiene una certa genericità perché mentre è puntuale nel trasferimento delle funzioni dalle Camere di commercio ai Comuni per le verificazioni degli strumenti metrici, non lo è altrettanto per quelle competenze che facevano prima gli UPICA e successivamente le Camere di commercio a partire dal 2000, in particolare “presso ciascun comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica”. In questo caso stiamo parlando al controllo di conformità dei prodotti posti in vendita. Tra l'altro, la funzione degli uffici metrici è un'attività complessa perché gli ufficiali metrici debbono procedere alle **verifiche prime** (procedure con le quali si accerta che ogni strumento, prima di essere introdotto in commercio o posto in utilizzo, sia stato effettivamente costruito in conformità agli specifici provvedimenti di approvazione) e alle **verifiche periodiche** cioè l'accertamento del mantenimento, nel tempo, della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, dell'integrità dei sigilli metrici o altri elementi di protezione delle norme vigenti. Tutti gli strumenti metrici assoggettati alle norme sulla verifica periodica devono essere sottoposti alla prima verifica periodica entro 60 giorni dal loro primo utilizzo.

Pertanto, allo stato dell'arte, si chiede l'abrogazione della norma che farebbe nascere molti problemi gestionali ai comuni (altissimo numero di verifiche periodiche) con grave danno per le aziende e i cittadini, perché le amministrazioni locali non hanno figure professionali assimilabili agli ufficiali metrici e tra l'altro l'articolo 34 dimentica di trasferire il relativo potere sanzionatorio che rimarrebbe in capo alle camere stesse.

34. 2 Napoli (Pdl)

34. 26 Barbato (Idv)

34. 27 Commercio (Misto)

34. 28 Boccia (Pd)

34. 20 Rubinato (Pd)

Art. 38
Impresa in un giorno

All'art. 38, comma 3, primo periodo, dopo le parole "semplificazione normativa" inserire le seguenti parole "sentita la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281"

Motivazione

In considerazione della materia trattata dall'articolo, si ritiene opportuno prevedere l'espressione del parere da parte della Conferenza Unificata nel corso dell'iter di approvazione del decreto successivo per mezzo del quale sarà operata la semplificazione ed il riordino della disciplina inerente lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

38.1 Napoli (Pdl)

38.19 Commercio (Misto)

38.20 Galletti (Udc)

38. 25 Marchi (Pd)

Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole “piano delle alienazioni” con le seguenti parole “piano delle alienazioni e valorizzazioni”

Al comma 2, sostituire le parole “piano delle alienazioni” con le seguenti parole “piano delle alienazioni e valorizzazioni”

58.1 Napoli (Pdl)

58.4 Galletti (Udc)

58. 5 Messina (Idv)

58.13 Vannucci (Pd)

Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

Eliminare dall'intestazione dell'articolo la parola "immobiliare"

Motivazione

La modifica riflette la maggiore portata dell'articolo.

58.14 Misiani (Pd)

Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

All'art. 58, comma 6, sostituire le parole "La procedura prevista dall'articolo..." con le seguenti parole: "L'articolo..."

Motivazione

La modifica rende l'estensione più chiaramente riferita all'articolo 3-bis del D.L. 351/2001 nella sua interezza, piuttosto che ai soli aspetti procedurali.

58.15 Causi (Pd)



Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

All'articolo 58 aggiungere il seguente comma:

“ I proventi derivanti dall'attività di valorizzazione di cui al presente articolo, ivi incluso dal collocamento delle quote dei fondi di cui al comma 8, nonché dalle dismissioni, possono essere utilizzati a copertura delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno”

Motivazione

La norma disciplina l'utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione degli immobili.

58.16 Boccia (pd)



Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

All'articolo 58 aggiungere il seguente comma:

“La percentuale del 40% di cui all'articolo 3 comma 1-bis del decreto legge 31 ottobre 1990 n. 310 è elevata al 100%”

Motivazione

La norma estende la facoltà degli enti cedenti i beni di rilasciare garanzie a beneficio di istituti di credito che erogano finanziamenti destinati all'acquisto dei beni degli enti fino al 100% dell'importo stesso, superando l'attuale limitazione al 40%, al fine di velocizzare il processo di dismissione che è stato sin qui molto lento.

58.17 Marchi (Pd)

Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

All'articolo 58 aggiungere il seguente comma:

“L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello stock di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita”.

Motivazione

Nonostante il Decreto legge 112/2008 disponga una procedura agevolata per la vendita del patrimonio immobiliare, non introduce incentivi che potrebbero essere individuati in un abbattimento dell'obiettivo di miglioramento del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità in ragione della percentuale di debito abbattuta.

58.19 Vannucci (Pd) inammissibile



Art.62

Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

All'intestazione dell'articolo 62 dopo la parola "contenimento" aggiungere le parole "dell'uso dei derivati e ..."

Motivazione

La modifica riflette la maggiore portata dell'articolo.

62. 8 De Micheli Misiani (Pd)

Art.62

Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

Il comma 1 dell'articolo 62 è così riformulato:

“comma 1: Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento, anche di eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge, non può essere superiore a trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati”

Motivazione

Si sono sostituite le parole contratti “relativi agli” strumenti finanziari con contratti “aventi ad oggetto”, in tal modo precisando meglio che la normativa si applica solo ai derivati e non ai contratti a questi collegati (ad esempio, contratti di garanzia reale a favore degli enti che potrebbero dover essere modificati o sostituiti nel corso del tempo, ad esempio perché il rating della banca depositaria si è abbassato).

62.9 Misiani (Pd)

Art. 62

Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

All'articolo 62, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i [10] anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti”

Motivazione

Il nuovo comma proposto esplicita che non soggiace al divieto di stipulare contratti derivati la mera risoluzione anticipata degli stessi. Tale precisazione consentirà agli enti di chiudere quelle posizioni che potrebbero risultare rischiose o non più convenienti.

Il nuovo comma si fa anche carico di precisare che gli enti potranno effettuare gli eventuali pagamenti dovuti in più soluzioni, trovando le relative coperture, in modo da evitare che la chiusura del derivato possa comportare l'emersione di un debito fuori bilancio e far in modo che l'incidenza della chiusura dell'operazione sia ripartita su più anni.

62.7 Causi

Art. 62

Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

All'articolo 62, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante”

Motivazione

Il comma chiarisce che in caso di modifica del sottostante prevale l'interesse a non lasciare in essere un contratto speculativo piuttosto che quello di sospendere l'attività in derivati, fermo restando che l'operazione in derivati sarà limitata ad un mero adeguamento tecnico.

62. 6 Boccia (pd)



Art.62

Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

Al comma 3 dell'articolo 62 dopo le parole "in contrasto con le disposizioni del" aggiungere le parole: "comma 1 del"

62. 5 Marchi (Pd)



Art.62

Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

All'articolo 62, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

“Le disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 si intendono come non applicabili ai pagamenti effettuati in relazione all'indebitamento ed alle operazioni in strumenti finanziari derivati”

Motivazione

La norma chiarisce che le disposizioni relative alle procedure da effettuarsi per i pagamenti superiori a 10.000 euro non si applicano ai pagamenti dovuti in base a contratti finanziari, in quanto la tempistica di tali pagamenti e gli aspetti pratici connessi agli stessi non rendono in concreto applicabili le disposizioni di legge richiamate.

62.4 Vannucci (Pd)

Art.63
Esigenze prioritarie

All'art. 63, comma 13, sostituire le parole "Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano." con le seguenti: " Conferenza Unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281"

Motivazione

Il parere della Conferenza Unificata è fondamentale perché il riparto delle risorse destinate alle attività del Trasporto Pubblico Locale coinvolgono direttamente gli Enti Locali. Inoltre dal 2011 la ripartizione delle risorse avverrà secondo principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale quali nuove destinazioni delle risorse iscritte nel capitolo, tutte materie di preminente interesse degli Enti Locali.

63. 43 Galletti (Udc)
63.1 Napoli (Pdl)
63. 57 Borghesi (Idv)
63. 72 De Micheli (Pd)

Art. 76
Spese di personale per gli Enti locali e delle camere di commercio

All'art. 76, sopprimere il comma 2.

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché l'attuale formulazione della norma, abrogando la possibilità di derogare ai limiti sulle spese e le assunzioni di personale previsti per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità dal comma 562 della Finanziaria 2007, crea gravissimi pregiudizi agli Enti con organici sottodimensionati.

La possibilità di derogare, nei limiti definiti dal comma 121 dell'art. 3 della Finanziaria 2008 e motivandone analiticamente le ragioni, costituiva una importantissima clausola di salvaguardia per gli Enti le cui dotazioni organiche sono sottodotate, nell'ambito di un regime controllato dettato dal rispetto dei parametri fissati dal legislatore.

Si richiede quindi il ripristino dei parametri dettati dal comma 121 dell'art. 3 della Finanziaria 2008.

76. 1 Napoli (Pdl)

76.11 Delfino (Udc)

76. 19 Commercio (Misto)

Art. 76

Spese di personale per gli Enti locali e delle camere di commercio

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008".

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché qualunque tipo di sanzione conseguente al mancato rispetto delle norme relative al Patto di stabilità, in ossequio al generale principio di legalità, non può che essere prevista contestualmente alla definizione o ridefinizione delle regole del Patto medesimo. L'emendamento quindi mira a tutelare tale principio, facendo salve le procedure concorsuali legittimamente avviate, facendo decorrere dal 1 gennaio 2009 il divieto di procedere ad assunzioni come sanzione relativa al mancato rispetto delle norme sul patto di stabilità per il 2008.

76.2 Napoli (Pdl)

76.9 Galletti (Udc)

76.18 Commercio (Misto)

76.21 Causi (Pd)

Art. 76
Spese di personale per gli Enti locali e delle camere di commercio

All'art. 76, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole "con correlati obiettivi differenziati di risparmio" aggiungere le seguenti parole: **"e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa"**

Motivazione

L'emendamento viene presentato perché l'attuale formulazione della norma impone un ulteriore obbligo in capo alle amministrazioni sottoposte al rispetto del patto di stabilità già tenute alla riduzione delle spese di personale ai sensi del comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal comma 120 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007.

Ai fini di un organico riassetto delle regole di contenimento della spesa, tale da non mortificare l'autonomia e la capacità di erogare servizi da parte delle amministrazioni, si ritiene che l'ulteriore vincolo relativo alla riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti debba rientrare negli obiettivi da individuare nell'ambito del DPCM, nel contesto, quindi, di una più generale ed organica revisione delle norme di contenimento della spesa e di contestuale ridefinizione dei parametri di virtuosità e degli obiettivi di risparmio di ciascuna amministrazione.

76.3 Napoli (Pdl)

76.10 Galletti (Udc)

76.17 Commercio (Misto)

Art. 82

Banche assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

All' art. 82, comma 18 primo periodo, dopo le parole "di cui al comma 17 è dovuta" inserire le parole "ad esclusione degli enti pubblici,"

82.1 Napoli (Pdl)

82.29 Commercio (misto)



Art. 82

(Banche assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

All' art. 82, comma 18 lettera a) eliminare le parole "enti pubblici ed"

Motivazione

L'art. 82 ha la finalità di prevenire i fenomeni di elusione fiscale con riferimento ai grandi patrimoni familiari, come desumibile dalla stessa rubrica della disposizione. E' pertanto inopportuno il riferimento contenuto nel testo del D.L. agli "enti pubblici". Tale riferimento crea inoltre un contrasto con le finalità della disposizione contenuta nell'art. 58, in quanto incidendo negativamente sul rendimento del fondo può orientare le amministrazioni pubbliche verso la dismissione del patrimonio a scapito delle iniziative di valorizzazione attraverso lo strumento del fondo.

82.32 Commercio (misto)

82.2 Napoli (Pdl)

